

Legge regionale 24 gennaio 1978 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 21/01/1982

Particolari disposizioni finanziarie.

Art. 1

(1)

La spesa autorizzata con l' art. 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene ridotta da lire 1.000 milioni a lire 650 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 58 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, viene ridotta da lire 800 milioni a lire 600 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 400 milioni a lire 200 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, viene ridotta da lire 300 milioni a lire 200 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 5 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 14 miliardi a lire 9 miliardi.

La spesa autorizzata con l' art. 6 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 11 miliardi a lire 8.500 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 4 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 200 milioni a lire 150 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 5 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 210 milioni a lire 160 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 10 miliardi a lire 8 miliardi.

La spesa autorizzata con l' art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 5 miliardi a lire 2 miliardi.

La spesa autorizzata con l' art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 550 milioni a lire 350 milioni.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 9/1978